



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione generale per il personale scolastico
c.a. dott. Filippo Serra
dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it

OGGETTO: richieste verifiche validità Master e altri titoli post diploma accademico rilasciati dall'Accademia di belle Arti "Fidia" di Stefanacani (VV).

Con riferimento all'oggetto, si segnala che allo scrivente Ministero pervengono numerose istanze da parte di svariate Istituzioni scolastiche di tutto il territorio nazionale nonché da parte di Uffici Scolastici Regionali.

Al fine di agevolare la celere trattazione delle stesse senza che sia necessario il puntuale coinvolgimento dello scrivente Ministero e ferma restando la disponibilità a collaborare su aspetti specifici della vicenda, si ritiene opportuno riportare a codesto Ministero alcune informazioni utili per l'inquadramento generale della questione.

Attesa la peculiarità della vicenda che ha interessato l'accademia privata Fidia, anche con riguardo al lungo contenzioso definito soltanto di recente dal Consiglio di Stato in merito al mancato riordino dell'offerta formativa erogata ai sensi del DPR n. 212/2005 (e in particolare del suo articolo 11¹), appare opportuno premettere alcuni elementi di contesto.

L'Istituzione denominata Accademia di belle Arti legalmente riconosciuta "Fidia", con sede in Stefanacani (VV), ha operato nel sistema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), dapprima in qualità di istituto legalmente riconosciuto, a partire dall'anno scolastico 1997/1998 in base ad autorizzazione rilasciata ex art. 376 del D. Lgs. 1994/297, e successivamente autorizzato, con nota recante prot. DGAFAM n. 641 del 3.2.2005, all'istituzione dei corsi sperimentali triennali di I livello nei corsi in "Arti visive e discipline dello spettacolo" – indirizzi di "Pittura", "Scultura", "Scenografia".

L'Istituzione ha operato nel sistema dell'Alta formazione artistica fino alla pronuncia della sentenza 10 novembre 2020, n. 6918, resa dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato, di conferma della piena legittimità della nota MIUR n. 31322 dell'8 novembre 2017 avente ad oggetto la "*comunicazione della conclusione con esito negativo della procedura di cui all'art. 11, comma 5, del DPR n. 212/2005 e divieto di continuare ad operare nel sistema Afam*" (all. 3).

Nella nota ministeriale da ultimo citata era stato specificatamente richiesto all'istituzione – "*stante il divieto di iscrizione a partire dall'a.a. 2012/2013*" – di "***voler trasmettere ... l'elenco numerico e nominativo degli studenti**, a quella data già iscritti, che hanno sostenuto e che sosterranno gli esami finali fino al corrente a.a. 2016/17 relativamente ai soli citati corsi provvisoriamente autorizzati*".

¹ Ci si riferisce alla decisione del Consiglio di Stato n. 6198/2020 (all. 1) confermata, in sede di revocazione, dalla sentenza n. 4532/2022 (all. 2).



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio

Invero la determinazione ministeriale ha vista posticipata la sua efficacia, per effetto di distinti provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo² che hanno preceduto la definitiva risoluzione della controversia cui si è cennato fino al 10 novembre 2020 e mai risulta l'Istituzione avere provveduto ad ottemperare all'invito dell'Amministrazione a produrre il detto elenco nominativo e numerico degli studenti portatori di un interesse qualificato al riconoscimento del titolo.

Tanto premesso lo scrivente Dicastero, sulla base degli atti detenuti, può, in via di principio e generale, confermare che la predetta Istituzione è stata autorizzata ad operare nel sistema AFAM fino alla pronuncia della decisione del Consiglio di Stato n. 6918/2020 ed essendo a quella data (il 10.10.2020) ancora accreditata ad operare nel sistema dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), risultava anche abilitata allo svolgimento dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFA/CFU e al rilascio delle relative attestazioni in virtù del combinato disposto di cui agli articoli 1, lett. c), e 3 del D.M. 616/2017.

A tal riguardo, fermo restando il citato ambito temporale di validità, si segnala che la scrivente non detiene i dati riferibili alla carriera degli studenti e pertanto le richieste di verifica dei singoli titoli nominativi relativi alle predette attestazioni dovranno essere inoltrate all'Amministratore giudiziario (Prof. Avv. Giulio Nicola Nardo; PEC: studiolegalenardo@ordineavvocatibopec.it) ed al Direttore Didattico dell'Istituto "Fidia" (Prof.ssa Loredana Cacucciolo; PEO: loricacucciolo@gmail.com) per il riscontro diretto con le Istituzioni richiedenti.

Per quanto di competenza dello scrivente Dicastero, non sussistono agli atti provvedimenti autorizzatori di ulteriori corsi accademici e post diploma accademico.

Considerato però che dalla denominazione dei corsi oggetto di richiesta di verifica, pare spesso trattarsi, al di là del nome usato (come per es. master), di corsi inerenti alla formazione professionale dei docenti, ci si rimette alle valutazioni di codesto Ministero circa l'autorizzazione dell'Istituzione Fidia ad erogarli.

Nel ringraziare per la collaborazione e restando a disposizione per quanto occorra, si porgono

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianluca Cerracchio

² Si vedano le ordinanze del TAR Lazio n. 562/2018 (all. 4) e del Consiglio di Stato n. 418/2019 (all. 5).